COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Cod. Fisc. 80007050240 C.A.P. 36043

ORDINANZA N. 5 DEL 17-03-2020

Reg. Gen. N. 18

Oggetto: MISURE URGENTI PER CONTENIMENTO PANDEMIA COVID-19. CHIUSURA PARCHI, PARCHI GIOCO, GIARDINI ED AREE VERDI, CIMITERI, ECOCENTRO E PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Visti

- il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che l'epidemia da COVID-19 si è trasformata in pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- la nota operativa n. 1 "Emergenza Coronavirus COVID-2019" della Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e ANCI nazionale;

- le misure operative del Dipartimento di Protezione Civile di cui al prot. COVID/0010656 del 03/03/2020;
- l'articolo 50, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- il decreto legislativo n. 1 del 02.01.2018 (Codice della Protezione Civile);

DATO ATTO che ogni Amministrazione, sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione, può stabilire modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento di utenti, fino ad arrivare alla sospensione di servizi e attività che valuta differibili;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad adottare misure di chiusura dei parchi, parchi giochi, giardini ed aree verde comunali, piste ciclabili, cimiteri ed ecocentro ai fini di contenere l'assembramento dei cittadini ed il loro spostamento sul territorio, così da limitare la diffusione del Corona Virus;

PRESO ATTO che il territorio del Comune di Camisano Vicentino è caratterizzato da percorsi ciclo pedonali – PIAR nonché delle Aree Verdi Pubbliche Comunali, luoghi che favoriscono un notevole afflusso di pedoni e ciclisti, con assembramenti di persone nelle aree precitate che sono stati segnalati e riscontrati nel territorio comunale, con possibili rischi di contagio;

ORDINA

1) La chiusura al pubblico dalle ore 24:00 del 17 marzo e sino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020 posti sul territorio comunale di Camisano Vicentino delle seguenti aree:
   - parchi pubblici,
   - parchi giochi pubblici,
   - giardini ed aree verdi pubbliche,
   - cimiteri per le visite cimiteriali (i cancelli saranno chiusi),
   - ecocentro (l'ecocentro rimane chiuso ad eccezione dei lavoratori che gestiscono la struttura),
   - piste ciclabili – PIAR (percorribili solo con autocertificazione per motivi di lavoro e per l'esercizio dei servizi essenziali indifferibili)
2) Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata sul sito internet comunale, all'albo informatico;
3) Che la presente ordinanza venga trasmessa a:
   - Prefettura di Vicenza;
   - Polizia Locale;
   - Agenzia Regionale di Protezione Civile – Ambito operativo della Regione Veneto;
   - Stazione Carabinieri di Camisano Vicentino;
   - ASL di Vicenza;
   - Vigili del Fuoco;

AVVERTE

Che l'inosservanza del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

INFORMA

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione

della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che sia demandata agli operatori della Polizia Locale di Camisano Vicentino nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento venga notificato a;

Collettività a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, con idonei avvisi da collocare sui cartelli di accesso ai parchi comunali e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Dalla residenza municipale, 17 marzo 2020

COMUNE DI CAMISANO VIC.NO

IL SINDACO
MARANGON RENZO